

APPROFONDIMENTO CIVILE

Infermieri, turni notturni e mensa: quando spettano i buoni pasto

Data pubblicazione:	11/09/2026
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 LA QUESTIONE
- 2 IL CASO: L'INFERMIERA E I TURNI OLTRE SEI ORE
- 3 L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE
- 4 E PER CHI SI TROVA NELLA STESSA SITUAZIONE?
- 5 CONCLUSIONI

1 IL TURNO NOTTURNO NON ESCLUDE IL DIRITTO

Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina applicabile, il servizio mensa o sostitutivo non può essere negato soltanto perché il lavoratore presta servizio di notte.-

2 CONTANO LA DURATA DEL TURNO E LE CONDIZIONI DEL SERVIZIO

La Cassazione valorizza il turno continuativo superiore a sei ore. Una pausa di dieci minuti non esclude, di per sé, il beneficio; occorre però che il servizio mensa o sostitutivo sia stato istituito e che ricorrano gli ulteriori presupposti.-

3❑ NESSUN BUONO PASTO AUTOMATICO PER TUTTI

Chi ha svolto turni analoghi deve verificare contratto applicabile, turni effettivi, organizzazione aziendale ed eventuali periodi non riconosciuti. Anche la prescrizione può assumere rilievo.-

1❑ LA QUESTIONE

Un infermiere lavora per più di sei ore continuative.-

Ha diritto alla mensa o al buono pasto?

E cosa succede se il turno è notturno, la mensa è chiusa e la pausa dura appena dieci minuti? Sul punto è intervenuta la Cassazione con l'ordinanza n. 24919/2026.-

2❑ IL CASO: L'INFERMIERA E I TURNI OLTRE SEI ORE

La vicenda riguarda un'infermiera dipendente di un'azienda ospedaliera, che aveva svolto turni continuativi superiori alle sei ore senza usufruire del servizio mensa o di quello sostitutivo.-

I giudici le riconoscono il diritto e condannano l'azienda anche al pagamento della relativa somma.-

L'azienda ricorre in Cassazione, contestando, tra l'altro, il riconoscimento del beneficio anche per i turni notturni.-

La domanda è semplice: se di notte la mensa è chiusa, il diritto scompare?

No, occorrono precise condizioni.-

3❑ L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

Il servizio mensa ha natura assistenziale e il diritto non dipende dal fatto che il turno sia svolto di giorno o di notte.-

Quando il turno supera le sei ore continuative, il lavoratore ha diritto alla pausa e, se ricorrono gli ulteriori presupposti, può usufruire del servizio mensa o della modalità sostitutiva prevista dall'azienda.-

Non cambia il principio neppure se la pausa del turnista dura soltanto dieci minuti: ciò che conta è la durata del turno, non quella della pausa.-

E se durante il turno non è possibile consumare il pasto, il servizio può essere fruito anche prima dell'inizio o dopo la fine del turno.-

La regola vale espressamente anche per i turnisti notturni.-

E l'indennità per il lavoro notturno? Non sostituisce e non assorbe il diritto alla mensa.-

Neppure la necessità di garantire la continuità dell'assistenza può giustificare l'esclusione: spetta all'azienda organizzare turni e pause senza lasciare i pazienti privi di assistenza.-

4 □ GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA

La pronuncia può interessare concretamente infermieri e altri lavoratori turnisti del Comparto Sanità che svolgono, o hanno svolto, turni continuativi superiori alle sei ore senza poter usufruire del servizio mensa o della modalità sostitutiva prevista dall'azienda.-

Questo, però, non significa che tutti abbiano automaticamente diritto a ottenere buoni pasto o somme arretrate.-

Occorre verificare il singolo rapporto di lavoro: turni effettivamente svolti, durata dell'orario, disciplina collettiva applicabile, organizzazione del servizio mensa o sostitutivo dell'azienda e periodi per i quali il beneficio non è stato riconosciuto.-

Anche eventuali precedenti richieste scritte possono assumere rilievo, soprattutto ai fini della prescrizione.-

Chi si riconosce in una situazione analoga, quindi, può avere interesse a far esaminare la propria posizione e la relativa documentazione, per verificare se sussistano concretamente i presupposti per una richiesta nei confronti dell'azienda.-

5 □ CONCLUSIONI

La Cassazione non dice che chiunque lavori più di sei ore abbia automaticamente diritto al buono pasto.-

Il principio presuppone che l'azienda abbia già istituito il servizio mensa o una modalità sostitutiva.-

Quando il servizio esiste, però, il lavoratore non può esserne escluso soltanto perché lavora su turni, ha una pausa breve o lavora di notte.-

In altre parole, la mensa può anche essere chiusa di notte, ma il diritto, quando ne ricorrono i presupposti, non viene meno.-